

# REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE.

## PREMESSA

Fino alla data del 17/08/2014, i compensi legati all'attività di progettazione interna, sono stati erogati ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte, sulla base dei criteri previsti nei regolamenti comunali, approvati con le Deliberazioni di G.C. n. 115 del 07/07/1999, n. 124 del 17/07/2000, n. 158 del 20/10/2004 e n. 3 del 03/01/2005.

In data 18/08/2014 è entrata in vigore la legge n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014 che a norma degli artt. 13 e 13bis, ha abrogato gli incentivi per la progettazione di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006, introducendo una nuova disciplina in materia denominata "Fondi per la progettazione e l'innovazione". Questa nuova disciplina prevede che l'80% del fondo per la progettazione e l'innovazione venga ripartito, per ciascuna opera o lavoro, tra i dipendenti interessati (responsabile del procedimento e incaricati per la redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori) con i criteri e le modalità previsti in sede di contrattazione decentrata e adottati nell'apposito regolamento comunale; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.

In data 19/04/2016 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 50/2016, con cui all'art. 113, sono stati completamente riscritti e modificati i presupposti per il riconoscimento degli incentivi al personale dipendente; in ogni caso, così come precisato dalla stessa Corte dei Conti Sezione delle Autonomie di cui alle Delibere n. 10/2016 e n. 18/2016, la disciplina previgente dettata degli ex artt. 92 e 93 del D.Lgs. n. 163/2006 e sm.i., nonché, dalle rispettive disposizioni regolamentari adottate dall'Ente, tenuto conto altresì delle interpretazioni giurisprudenziali fornite in merito, si applica comunque ai fini della liquidazione degli incentivi legati alle attività di progettazione svolte prima di tale data, con particolare riferimento alla possibilità di riconoscere gli incentivi per la progettazione e l'innovazione al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ed alle altre figure professionali citate dalla norma anche in caso di progettazione affidata in tutto o in parte a soggetti esterni. Di contro, per le attività di progettazione svolte dai dipendenti dell'Ente dal 19/04/2016 non può essere riconosciuto alcun compenso; dopo aver stabilito i criteri in sede di contrattazione decentrata integrativa e nell'apposito regolamento comunale, l'incentivo spetterà invece per le attività di programmazione tecnico-burocratiche svolte internamente dai dipendenti.

Con il presente Regolamento vengono di seguito definiti i criteri relativi:

- alle attività di progettazione e innovazione svolte dai dipendenti comunali successivamente al 18/08/2014 e fino alla data del 18/04/2016.
- alle attività di programmazione tecnico-burocratiche svolte dai dipendenti comunali dalla data del 19/04/2016.

## Articolo 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento concerne la definizione di quanto di seguito specificato:

- a) la determinazione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui agli artt. 92 e 93, commi da 7-bis a 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni. Esso trova applicazione per le attività compiute dal 19 agosto 2014 al 18 aprile 2016 dal Personale dell'Ente.

Si specifica che anche facendo riferimento ai principi di diritto espressi dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie nella richiamata Deliberazione n.18/2016, l'erogazione dell'incentivo a tutte le figure citate dalla norma (il Responsabile del Procedimento e gli incaricati della

redazione del progetto, del Piano di Sicurezza, della Direzione dei Lavori, del Collaudo, nonché i loro collaboratori), non presuppone il necessario espletamento all'interno dell'intera attività di progettazione.

Per le attività compiute precedentemente, ancorchè non ancora remunerate alla predetta data del 19 agosto 2014, continuano a trovare applicazione le disposizioni del previgente Regolamento comunale in materia.

b) la determinazione e la ripartizione del fondo per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo di procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico di procedimento, di direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativa, ovvero, verifica di conformità e di collaudatore statico, di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016.

Esso trova applicazione per le attività compiute a partire dalla data del 19 aprile 2016 dal Personale dell'Ente.

2. Poiché, per alcuni aspetti, la legge demanda alla contrattazione decentrata integrativa e, nello specifico quanto trattato negli articoli 2, 3 e 4 del presente Regolamento, le delegazioni trattanti sottoscriveranno per presa visione e approvazione ogni pagine del presente Regolamento.

## Articolo 2 – RISORSE DA DESTINARE AL FONDO PER LA PROGETTIZIONE E L'INNOVAZIONE (ex artt. 92 e 93 del D.Lgs. n. 163/2006 e sm.i.) RIPARTIZIONE E PAGAMENTO DELL'INCENTIVO

1. Il presente articolo tratta la ripartizione ed il pagamento dell'incentivo per le attività compiute dal 19 agosto 2014 al 18 aprile 2016 dal personale dell'Ente.
2. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 93 commi 7 e 7bis del D.Lgs. n. 163/2006, l'Amministrazione comunale destina a un apposito fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi a base d'asta di ciascuna opera o lavoro.
3. Ai sensi del comma 7ter dell'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 l'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del coordinamento in fase di progettazione, della direzione lavori, del coordinamento in fase di esecuzione, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi di cui al presente comma sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione comunale e dai medesimi importi sono altresì dedotte le risorse necessarie alla copertura degli oneri Irap gravanti sull'Amministrazione comunale.
4. Ai sensi del comma 7quater dell'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
5. Le risorse per la costituzione del fondo sono previste ed accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o del lavoro.
6. L'ammontare del fondo per la progettazione e l'innovazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
7. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, regolarmente autorizzate, che non siano riconducibili ad errori di progettazione dei tecnici incaricati, le risorse finanziarie destinate al fondo sono calcolate sulla base del nuovo importo dei lavori.

## RIPARTIZIONE E PAGAMENTO DELL'INCENTIVO

1. L'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione sono così ripartite:

n.	figura professionale	% riconoscibile
1	Responsabile del Procedimento e Responsabile dei Lavori	25
2	Progettista	30
3	Coordinatore per la Sicurezza	05
4	Direttore dei Lavori	25
5	Collaudatore (collaudo o C.R.I.)	05
6	Collaboratori	10

2. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

3. Qualora il responsabile del procedimento coincida con il progettista, il direttore dei lavori o il coordinatore per la sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate.

Qualora alcune funzioni vengano affidate all'esterno, la relativa quota non sarà corrisposta e costituirà economia di spesa.

Per le attività non ancora concluse alla data del 18 aprile 2016 viene liquidata una quota parte dell'incentivo alle figure professionali interessate, sulla base di una dichiarazione del Responsabile di Settore, sull'attività svolta dai dipendenti.

Nel caso in cui il progetto, la direzione lavori ed il coordinamento siano affidati a professionisti esterni la quota complessiva dell'80% del 2% sull'importo a base d'asta di opere e/o lavori costituirà economia di spesa, ad eccezione della quota percentuale pari al 50% riferita al Responsabile Unico del Procedimento nonché Responsabile dei Lavori e, della quota percentuale pari al 10% riferito ai collaboratori.

Nel caso in cui non sia presente la figura del Coordinatore per la Sicurezza, la relativa quota viene attribuita al progettista e al direttore dei lavori in eguale misura.

I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti senza progettazione non rientrano nella ripartizione del fondo in questione.

4. Per i progetti di importo inferiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione del 1,6% (pari all'80% del 2%) secondo la ripartizione dei commi 1) e 3).

Per i progetti di importo superiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione del 1% (pari all'80% del 1,25%) secondo la ripartizione dei commi 1) e 3).

### Articolo 3 – RISORSE DA DESTINARE AL FONDO PER LE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE TECNICO-BUROCRATICHE. (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016).

#### RIPARTIZIONE E PAGAMENTO DELL'INCENTIVO.

1. Il presente articolo tratta la ripartizione ed il pagamento dell'incentivo per le attività compiute a partire dal 19 aprile 2016 dal personale dell'Ente.

2. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione comunale destina a un apposito fondo per le attività di programmazione tecnico-burocratica della spesa per investimenti in misura non superiore al (2%) degli importi a base d'asta di ciascuna opera o lavoro.

3. L'80 % delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del precedente comma è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente Regolamento, tra il responsabile del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori.

4. Ai sensi dell'art. 1, lett. rr, della legge delega n. 11/2016, l'80% del 2% dell'importo a base di gara non verrà più destinato alle attività connesse alle fasi di progettazione interna.

5. Il restante 20% delle richiamate risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, e quanto altro specificato al comma 4 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.
6. Le risorse per la costituzione del fondo di cui al precedente comma sono previste ed accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o del lavoro.
4. L'ammontare del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
5. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, regolarmente approvate, che non siano riconducibili ad errori di progettazione dei tecnici incaricati, le risorse finanziarie destinate al fondo sono calcolate sulla base del nuovo importo dei lavori.

#### RIPARTIZIONE E PAGAMENTO DELL'INCENTIVO

1. L'80% delle risorse finanziarie del fondo per le attività di programmazione tecnico-burocratiche sono così ripartite:

n.	figura professionale	% riconoscibile
1	Responsabile Programmazione Investimenti	10
2	Attività di verifica preventiva del progetto	10
3	Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici	05
4	Responsabile Unico del Procedimento	45
5	Direzione Lavori	15
6	Collaboratori amministrativi	10
7	Collaboratori della Direzione Lavori	05

2. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
3. Le quote parti della somma derivante dall'applicazione della percentuale dell'80% del 2% sull'importo a base d'asta di opere e/o lavori corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti del Comune, in quanto affidate a personale esterno, costituiscono economie.
4. Qualora il responsabile del procedimento coincida con altre figure professionali, le singole quote di competenza sono cumulate.
5. Qualora alcune funzioni vengano affidate all'esterno, la relativa quota non sarà corrisposta e costituirà economia di spesa.
6. Per i progetti di importo inferiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,6% (pari all'80% del 2%) secondo la ripartizione del comma 1).
7. Per i progetti di importo superiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione del 1% (pari all'80% del 1,25%) secondo la ripartizione del comma 1).
8. In riferimento al punto 5 dell'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 viene riconosciuta una quota parte pari ad un quarto dell'incentivo previsto al punto 1, al personale della Centrale Unica di Committenza istituita tra il Comune di Montanaro e il Comune di Brandizzo, nell'espletamento di procedure di acquisizioni di lavori, servizi e forniture.

Si demanda alla Conferenza dei Sindaci della predetta Centrale Unica di Committenza, la definizione della ripartizione del fondo e le modalità di pagamento dei rispettivi Comuni.

#### Articolo 4 – TERMINI E PENALITÀ

##### 1. Termini per le prestazioni

- 1.1 nel provvedimento del Responsabile del Settore di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del Responsabile del Procedimento, i termini entro i quali devono

essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto.

- 1.2 I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalla vigente normativa all'atto di ultimazione dei lavori.
- 1.3 I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
- 1.4 Il Responsabile del Procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

## 2. Termini per le liquidazioni

- 2.1 I compensi sono riconosciuti, in ragione delle prestazioni effettivamente compiute, soltanto quando i relativi progetti siano stati formalmente approvati, posti a base di gara, realizzati e collaudati.
- 2.2 La liquidazione del fondo dovrà avvenire contestualmente all'avvenuta esecutività dell'atto di approvazione del collaudo, ovvero C.R.E. dei lavori. Il pagamento dell'incentivo è disposto dal Responsabile del Settore Finanziario previa verifica della scheda esplicativa predisposta dal Responsabile del Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo, in cui sono elencate le attività svolte dai vari incaricati.

## Articolo 5 – UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO DESTINATE ALL'ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE

1. Il 20% per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e di servizi ai cittadini.
2. Con gli atti di programmazione economico-finanziaria e gestionale, l'Ente individua la tipologia degli acquisti e i relativi ambiti di intervento cui destinare le risorse di cui al comma 1).

## Articolo 6 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello di esecutività della Deliberazione di approvazione.